

# **Ordinanza concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade**

**(Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEemo-USTRA)**

**Modifica del 30 novembre 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007<sup>1</sup> sugli emolumenti USTRA è modificata come segue:

*Art. 5*                    Rinuncia agli emolumenti

<sup>1</sup> I dati infrastrutturali del sistema d'informazione per la gestione delle strade e del traffico (MISTRA) sono forniti gratuitamente se sono destinati all'uso proprio.

<sup>2</sup> I dati dell'inventario federale di cui all'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 aprile 2010<sup>2</sup> riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera sono forniti gratuitamente.

<sup>3</sup> I dati del registro degli incidenti stradali contenuti nella parte relativa alla valutazione (registro di valutazione) che, secondo l'articolo 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 14 aprile 2010<sup>3</sup> sul registro degli incidenti stradali, rientrano nella competenza di un Cantone, sono forniti gratuitamente al Cantone competente e a terzi che li elaborano su suo mandato.

<sup>4</sup> I dati nazionali del registro di valutazione sono forniti gratuitamente alle unità amministrative della Confederazione secondo l'articolo 6 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>4</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

<sup>5</sup> I dati nazionali sul monitoraggio del traffico sono forniti gratuitamente ai Cantoni, alle unità amministrative della Confederazione e a terzi che li elaborano su loro mandato.

*Art. 5a*                    Riduzione degli emolumenti

<sup>1</sup> I dati nazionali del registro di valutazione sono forniti con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato.

1    RS 172.047.40

2    RS 451.13

3    RS 741.57

4    RS 172.010.1

<sup>2</sup> I dati nazionali del registro di valutazione collegati ad altri dati vengono forniti con una riduzione del 50 per cento degli emolumenti ai Cantoni e a terzi che li elaborano su loro mandato.

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 4)

## **Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali**

*N. 3, 3.1, 3.1.1–3.1.11, 3.2, 3.2.1–3.2.3, 3.3–3.11*

	Franchi	
3	Informazioni dai sistemi d'informazione dell'USTRA	
3.1	Registri sull'ammissione alla circolazione	
3.1.1	Dati sui detentori nelle procedure per multe disciplinari, per indirizzo	2
3.1.2	Informazione su dati della banca dati, per veicolo o conducente	50
3.1.3	Informazione su dati da microfilm, per veicolo	80
3.1.4	Informazione sulla storia dei veicoli dalla banca dati, per veicolo	50
3.1.5	Informazione sulla storia dei veicoli da microfilm, per veicolo	100
3.1.6	Richiamo del veicolo per motivi di sicurezza, per singola manchevolezza	2500
3.1.7	Valutazione standard da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2100
3.1.8	Valutazione individuale da banca dati delle valutazioni su supporto elettronico (dati generici), per valutazione	2500
3.1.9	Valutazione su marca, forma di carrozzeria, tipo di veicolo su supporto elettronico (cifre totali)	425
3.1.10	Ricerca per le autorità preposte al perseguimento penale su supporto elettronico, per interrogazione	425
3.1.11	Informazione sui dati collettivi (secondo lista) circa lo stato di messa in circolazione, per veicolo	10
3.2	Registro degli incidenti stradali	
3.2.1	Rilascio dei dati nazionali del registro di valutazione, per serie annuale	500
3.2.2	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali del registro di valutazione, della durata di un anno	
	a. per il 1°–3° diritto d'accesso, (per diritto)	2000
	b. per il 4°–7° diritto d'accesso, (per diritto)	1000
	c. dall'8° diritto d'accesso, (per diritto)	500

---

		Franchi
3.2.3	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali del registro di valutazione collegati ad altri dati, della durata di un anno	
	a. per fino a tre diritti d'accesso	10 000
	b. per ogni ulteriore diritto d'accesso	3000
3.3	Monitoraggio del traffico	
	Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali sul monitoraggio del traffico, della durata di un anno	
	a. per il 1°-3° diritto d'accesso, (per diritto)	2000
	b. per il 4°-7° diritto d'accesso, (per diritto)	1000
	c. dall'8° diritto d'accesso, (per diritto)	500
3.4-	<i>Abrogati</i>	
3.11		